

STATUTO
NOTORIOUS PICTURES SOCIETÀ PER AZIONI

Articolo 1

Denominazione

È costituita una Società per azioni denominata "NOTORIOUS PICTURES SOCIETÀ PER AZIONI".

La Società potrà anche essere denominata "NOTORIOUS PICTURES S.p.A." con qualunque carattere grafico in maiuscolo e/o in minuscolo.

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel Comune di Roma.

E' competenza del consiglio di amministrazione istituire e sopprimere in Italia ed all' estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, compreso trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

Articolo 3

Oggetto

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

- (i). il commercio, la produzione e la coproduzione, la distribuzione e la promozione di opere cinematografiche e/o televisive, di lungometraggio e cortometraggio, audiovisivi di ogni natura e genere, dischi e/o musicali e/o musicassette a nastro e merchandising, relativamente alle produzioni cinematografiche o televisive o alle colonne sonore delle stesse con espressa esclusione dell'attività di emittente di programmi radiotelevisivi ai sensi delle Leggi n. 233/1990 e n. 249/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- (ii). l'attività di produzione e realizzazione di prodotti videografici contenenti opere compilative prodotti educativi, didattici e scientifici;
- (iii). la produzione, l'acquisto, la vendita, l'adattamento, l'elaborazione, la duplicazione, la trasformazione, la traduzione, la distribuzione, la riproduzione, la diffusione, il noleggio, l'edizione, lo sfruttamento economico e la commercializzazione in genere di prodotti videografici e VOD. (video on demand) realizzati sulla base di opere cinematografiche e audiovisive, di sequenze di immagini in movimento, delle loro componenti, e in generale di opere dell'ingegno, sulla base delle tecnologie oggi note o sviluppate in futuro, quali a mero titolo esemplificativo DVD, *blue ray disc*, sVOD, streaming, download, per qualsiasi uso, sia nei confronti del pubblico sia nei confronti di società controllanti, controllate o collegate, enti o società terze;
- (iv). la vendita elettronica e per corrispondenza di beni e servizi attinenti al proprio oggetto sociale, la stampa e la diffusione di riviste specializzate nei settori in cui la società esercita la sua attività, con espressa esclusione dell'edizione di giornali quotidiani ai sensi della Legge n. 416/81, così come modificata dal D.Lgs. n. 24 aprile 2011 n. 170 e successive modifiche o integrazioni;
- (v). la realizzazione e la gestione di siti internet aziendali e di siti internet dedicati ai settori dell'attività sociale;
- (vi). l'assunzione di rappresentanze con o senza deposito dei prodotti sopra citati;

- (vii). l'attività di noleggio audiovisivi, hi-fi, portali internet e articoli di telefonia, nonché la prestazione di servizi di assistenza tecnica a detta attività;
- (viii). attività di marketing, gestione di campagne pubblicitarie, studio e predisposizione di piani di sviluppo commerciale nei settori sopra indicati;
- (ix). corsi di formazione e preparazione del personale specializzato per l'esercizio di attività di noleggio audiovisivi, hi.fi, portali internet, telefonica e-commerce, esclusa l'intermediazione di mano d'opera;
- (x). l'allestimento e la gestione di laboratori per la realizzazione e manutenzione dei prodotti audiovisivi e cinematografici in genere e delle attrezzature necessarie per la loro visione;
- (xi). la prestazione di servizi linguistici in generale, quali traduzione scritta di testi e quanto ad essa assimilabile, impaginazione elettronica, servizio di interpretariato, traduzione simultanea ed impianti tecnici congressuali, organizzazione di meeting e convegni, segretariato volante in lingua straniera, digitazione di testi, sottotitolazioni, formazione linguistica, consulenza linguistica in generale.
- (xii). la produzione di beni e servizi nel settore pubblicitario, la produzione e commercializzazione di beni multimediali, la produzione di audiovisivi, la post-produzione audio e video, il doppiaggio, le realizzazioni discografiche ed editoriali, l'importazione/esportazione e distribuzione di materiale audio-cine televisivo e tecnologico in generale, le consulenze tecniche generali, le creazioni ed esecuzioni nonché produzioni, impresariato ed attività promozionali nel campo musicale e non, le produzioni teatrali audio-cine televisive, l'impresariato, l'agenzia artistica e le attività promozionali nello stesso ambito;
- (xiii). la promozione ed istituzione di corsi ed attività didattiche, promozione merchandising, marketing, pubblicità grafica e design; sviluppo e commercializzazione di tutte le attività relative ad internet e future tecnologie nell'ambito delle reti globali e locali;
- (xiv). l'organizzazione e la promozione di manifestazioni mediatiche in qualsiasi settore merceologico; l'organizzazione di convegni ed eventi, con particolare riguardo al settore media, ed alla organizzazione e conduzione di festival cinematografici; l'organizzazione di attività ricreative; le pubbliche relazioni; l'attività di agenzia di informazioni commerciali; la realizzazione di studi di promozione pubblicitaria; la distribuzione di materiale propagandistico; l'esercizio di scuole e la tenuta di corsi di formazione attinenti, gestione di budget pubblicitari.

Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento delle necessarie licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario ai fini dell'espletamento delle predette attività.

La società, sempre in via strumentale e non prevalente rispetto all'attività principale ed all'esclusivo scopo di conseguire quanto sopra indicato, potrà:

- (i). compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio e l'intermediazione in valori mobiliari), ipotecarie, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta e che saranno ritenute necessarie ed utili;
- (ii). prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi;
- (iii). assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 del Codice Civile. Dette attività complementari dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle Leggi Bancarie vigenti e segnatamente legge n. 197/1991 e del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto non potranno essere mai svolte nei confronti del pubblico ma con Istituti Bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla società, e, comunque, sempre in via non prevalente rispetto alle altre attività.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31 dicembre 2060 ed è prorogabile una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed è diviso in numero 20.000.000 (ventimilioni) di azioni senza valore nominale espresso. Il capitale potrà essere aumentato anche con il conferimento di beni in natura e di crediti.

Le azioni sono nominative, indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.

Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Il 15 aprile 2014 l'Assemblea degli azionisti ha deliberato

1) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile in una o più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, cod. civ., per un importo massimo di euro 250.000 (duecentocinquantamila) da imputarsi a capitale sociale, oltre al sovrapprezzo, mediante emissione di massime 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale e con godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a investitori qualificati, come definiti dagli articoli 100 del D. Lgs. 58/98, 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 e 26 del Regolamento Consob n. 16190/2007, nonché a investitori qualificati esteri, nell'ambito dell'offerta finalizzata alla quotazione delle azioni ordinarie della Società nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Primo Aumento di Capitale");

2) di aumentare ulteriormente a pagamento il capitale sociale, in via scindibile in una o più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, cod. civ., per un importo massimo di euro 4.999.000 (quattromilioni novecentonovantanovemila), da ripartirsi tra capitale e sovrapprezzo, mediante emissione del numero di azioni ordinarie prive di valore nominale e con godimento regolare, da individuarsi come di seguito indicato, da offrirsi in sottoscrizione a investitori diversi dagli investitori qualificati, come definiti dagli articoli 100 del D. Lgs. 58/98, 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 e 26 del Regolamento Consob n. 16190/2007, nonché a investitori qualificati esteri, nell'ambito dell'offerta finalizzata alla quotazione delle azioni ordinarie della Società nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.(il "Secondo Aumento di Capitale");

3) di stabilire che il Primo e il Secondo Aumento di Capitale prevedano, rispettivamente, una *tranche* riservata agli investitori che sottoscriveranno il Primo o il Secondo aumento di capitale in sede di ammissione della Società nell'AIM Italia ("IPO") di, rispettivamente, massime n. 1.000.000 (unmilione) azioni prive di valore nominale e con godimento regolare (la "Tranche Bonus Share del Primo Aumento di Capitale") e un numero di azioni pari a un decimo delle azioni emesse in occasione del Secondo Aumento di Capitale, prive di valore nominale e aventi godimento regolare (la "Tranche Bonus Share del Secondo Aumento di Capitale" e, unitamente alla Tranche Bonus Share del Primo Aumento di Capitale, le "Tranche Bonus Share");

4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore delegato Guglielmo Marchetti, di determinare, d'intesa con il Nomad e salvo per le Tranche Bonus Share:

(a) l'intervallo indicativo di prezzo entro il quale dovrà collocarsi il prezzo di offerta e il prezzo massimo, quest'ultimo e il prezzo definitivo di emissione (inclusivo di sovrapprezzo) nonché il sovrapprezzo stesso, con cui detti aumenti saranno offerti in sottoscrizione, fermo restando che il prezzo definitivo di emissione, inclusivo del sovrapprezzo, non potrà essere inferiore a euro 0,023 per azione, pari al patrimonio netto contabile della Società, come risultante dal bilancio della Società al 31 dicembre 2013, suddiviso per il numero di azioni della Società post frazionamento di cui al precedente punto 1 all'ordine del giorno;

(b) il numero di azioni rivenienti da ciascun aumento di capitale da emettere e allocare agli investitori, nell'ambito degli importi massimi previsti nelle rispettive delibere, rimanendo tuttavia fermo che, ove ciascuno di detti aumenti non sia integralmente sottoscritto entro il termine ultimo, lo stesso rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data, sempreché le azioni rivenienti da detti aumenti effettivamente sottoscritte siano, complessivamente, tali da permettere il soddisfacimento del requisito del flottante minimo pari al 10 (dieci) per cento del capitale post Offerta richiesto dai regolamenti dell'AIM Italia; in caso contrario, entrambi gli aumenti di capitale non avranno efficacia;

(c) eventuali lotti minimi di sottoscrizione e negoziazione;

(d) i criteri di riparto delle azioni nell'ambito di ciascuno dei due aumenti di capitale, qualora le richieste di sottoscrizione eccedessero il numero massimo di azioni o il valore massimo previsto, fermo restando che in nessun caso azioni rivenienti da uno dei due aumenti di capitale potranno essere offerte in sottoscrizione ai destinatari dell'altro aumento di capitale;

(e) il termine entro quale tali aumenti di capitale debbano essere portati ad esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2441, secondo comma, cod. civ., e comunque entro il termine ultimo di sottoscrizione del 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici);

il tutto in concomitanza con lo svolgimento dell'Offerta, sulla base di criteri valutativi che tengano conto delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, applicando le metodologie di valutazione comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale internazionale, nonché tenuto conto delle condizioni del mercato mobiliare italiano e internazionale e delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori e della qualità degli stessi;

5) di prevedere che le azioni rivenienti dalle Tranche Bonus Share del Primo Aumento di Capitale e del Secondo Aumento di Capitale siano rispettivamente riservate a ciascuno dei sottoscrittori in sede di IPO di azioni del Primo e del Secondo aumento di capitale a condizione che ciascun sottoscrittore:

(i) non abbia alienato le azioni sottoscritte in sede di IPO sino alla data corrispondente al trecento sessantacinquesimo giorno successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società nell'AIM Italia (il "Termine di Fedeltà");

(ii) abbia comunicato, entro il trentesimo giorno successivo al Termine di Fedeltà, nelle modalità tecniche che saranno individuate dalla Società e comunicate agli investitori, che intende avvalersi della facoltà di ricevere *bonus share*.

6) di prevedere che, per le Tranche Bonus Share:

(a) il rapporto di sottoscrizione delle *bonus share* sia pari a n. 1 (uno) *bonus share* per ogni n. 10 (dieci) azioni sottoscritte in sede di IPO e mantenute per tutto il Termine di Fedeltà;

(b) il prezzo di emissione delle azioni sarà pari a euro 0,025 per ogni azione, corrispondente alla parità contabile attuale della Società, suddivisa per il numero di azioni della Società post frazionamento di cui al precedente punto 1 all'ordine del giorno;

(c) i fondi necessari al pagamento delle *bonus share* derivino da una riduzione del prezzo versato in sede di IPO da parte dei sottoscrittori che intenderanno avvalersi della facoltà di sottoscrivere le *bonus share*; in particolare, al verificarsi delle condizioni sopra indicate, il prezzo di sottoscrizione delle azioni versato in sede di IPO dal relativo sottoscrittore si ridurrà in misura corrispondente al prezzo delle *bonus share* ad esso

spettanti, con maturazione del relativo credito in capo al sottoscrittore, credito che sarà immediatamente utilizzato in compensazione per la sottoscrizione delle *bonus share*;

(d) ad esito della sottoscrizione delle azioni in sede di IPO, la differenza tra la complessiva somma versata dai sottoscrittori e l'importo complessivo della parità contabile del Primo e del Secondo Aumento di Capitale sarà ripartita come segue: (x) per un ammontare pari al controvalore complessivo massimo delle *bonus share* attribuibili agli aderenti all'IPO, a una componente vincolata alla successiva eventuale riduzione del prezzo necessaria alla sottoscrizione delle *bonus share*; (y) per la parte residua, a riserva sovrapprezzo;

(e) nel momento in cui sarà data esecuzione alle Tranche Bonus Share, l'ammontare del precedente punto (d)(x) sarà utilizzato, per quanto necessario, a servizio della liberazione delle *bonus share*, mentre l'eventuale eccedenza (ovvero l'intera componente in caso di mancata sottoscrizione della Tranche Bonus Share) sarà definitivamente imputata a riserva sovrapprezzo;

(f) il termine finale per la sottoscrizione delle Tranche Bonus Share sarà il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Termine Fedeltà;

Per tutto il periodo in cui le Azioni saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a partire dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.

I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del D.Lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF") e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

Articolo 7

Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 15 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del collegio sindacale, mediante delibera della loro assemblea speciale di appartenenza, alla quale si applicano le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea dei soci. La delibera di emissione stabilisce, in riferimento a ciascuno soggetto apportante, quanti strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto.

Gli strumenti finanziari emessi non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione, l'acquirente subentra in tutte le obbligazioni dell'alienante.

Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi. Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, e nei casi più gravi può essere dichiarato decaduto dall'assemblea straordinaria.

La Società può sempre riscattare gli strumenti finanziari ad un prezzo determinato secondo i criteri determinati nell'assemblea straordinaria che ha deliberato l'emissione.

Gli strumenti finanziari riscattati dalla Società e quelli per cui si sia verificata una causa di decadenza, si estinguono di pieno diritto.

Ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di Società controllate possono essere attribuiti utili mediante emissione, di pari ammontare, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente. In tal caso è necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti con la quale si provveda ad aumentare il capitale sociale in misura corrispondente e a stabilire le norme riguardanti la forma, il trasferimento ed i diritti spettanti per tali categorie di azioni. L'assemblea straordinaria può, inoltre, deliberare l'assegnazione ai lavoratori dipendenti della Società o delle Società controllate di strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali, o anche amministrativi, escluso il voto nelle assemblee generali degli azionisti. Tali strumenti sono intrasferibili e decadono in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa.

Articolo 8

Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, al portatore o nominative a norma e con le modalità di legge. L'emissione delle obbligazioni è sempre deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Articolo 9

Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.

Articolo 10

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili senza alcuna limitazione sia *inter vivos* che per successione a causa di morte.

Articolo 12

Rinvio alla disciplina relativa all'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (la "**Disciplina Richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di OPA obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF. La

Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Sono espressamente escluse dalla Disciplina Richiamata le previsioni di cui all'articolo 107 del TUF e le relative disposizioni regolamentari di attuazione. Le disposizioni dell'articolo 106, comma 4, del TUF, inoltre, saranno applicabili esclusivamente qualora l'OPA volontaria sia promossa con le modalità e secondo le previsioni di cui agli articoli 102 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, in quanto compatibili e anche qualora i destinatari dell'offerta o il suo ammontare siano inferiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera (v), del TUF. In deroga a quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'OPA totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse in-sorgere in relazione all'OPA. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'OPA di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto o scambio, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 13

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (i). la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- (ii). la trasformazione della società;
- (iii). il trasferimento della sede sociale all'estero;

- (iv). la revoca dello stato di liquidazione;
- (v). la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- (vi). le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- (vii). la proroga del termine;
- (viii). l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Nella dichiarazione di recesso devono essere elencati: (i) le generalità dell'azionista recedente; (ii) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; (iii) il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede legale della società.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e, contestualmente alla dichiarazione di recesso, il socio dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla disciplina relativa alle azioni dematerializzate.

Il valore di liquidazione spettante agli azionisti receduti (il "**Valore di Recesso**") sarà stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437- ter del codice civile.

Articolo 14

Direzione e Coordinamento - Assemblea dei soci

La Società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del consiglio di amministrazione, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, secondo comma, del Codice Civile.

L'Assemblea degli Azionisti rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro il termine maggiore di centottanta (180) giorni, nel caso in cui la Società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 15

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea dovrà essere convocata dal consiglio di amministrazione anche quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'assemblea generale è convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente su uno dei seguenti quotidiani: il "Sole 24 ore", "Milano Finanza", "MF", "Corriere della Sera", "Il Messaggero" o "Italia Oggi".

L'avviso di convocazione deve indicare: (i) il luogo in cui si svolgerà l'assemblea; (ii) la data e l'ora dell'assemblea; (iii) l'ordine del giorno; (iv) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o da disposizioni regolamentari.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile, ovvero del collegio sindacale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle azioni, tuttavia il diritto di intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ovvero precedente la data fissata per le successive convocazioni ove indicate nel medesimo avviso di convocazione), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ovvero precedente la data fissata per le successive convocazioni ove indicate nel medesimo avviso di convocazione). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le suddette comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. Non è consentito il voto per corrispondenza.

Lo svolgimento dell'Assemblea mediante collegamento audio/video, può avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (i). se espressamente indicato l'utilizzo di tale collegamento nell'avviso di convocazione;
- (ii). sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare la legittimazione dei convenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii). sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire in maniera adeguata gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iv). sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (v). vengono indicati nell'avviso di convocazione, qualora non siano ai soci già noti, i luoghi audio-video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società, nei termini e con i limiti previsti dall'articolo 2372 c.c. L'assemblea si intende validamente costituita e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria e sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo diversi *quorum* previsti per legge.

Articolo 17

Maggioranze e Verbalizzazione

L'assemblea ordinaria, con le maggioranze previste dalla legge:

- (i) decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione;
- (ii) determina l'emolumento spettante agli amministratori;
- (iii) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- (iv) delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite;
- (v) nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo;
- (vi) svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
- (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea;

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando il consiglio di amministrazione o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Dal verbale dovranno risultare:

- (i) la data dell'assemblea;
- (ii) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- (iii) le modalità e i risultati delle votazioni;
- (iv) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- (v) ove espressamente richiesto da uno più degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni in quanto pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Amministrazione e rappresentanza

La società può essere amministrata o da un consiglio di amministrazione composto da cinque a sette membri.

Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che lo Statuto Sociale riserva all'assemblea.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2365 c.c. al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza riguardo le seguenti materie:

- (i) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- (ii) l'indicazione di quali tra gli amministratori abbia la rappresentanza della Società;
- (iii) la riduzione del capitale in caso di recesso di un socio;
- (iv) l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative;
- (v) il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio del Comune ove la stessa è stabilita.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il consiglio di amministrazione potrà nominare direttori tecnici e/o procuratori, per particolari atti o categorie di atti determinandone di volta in volta poteri e facoltà.

Potranno essere costituiti in seno al consiglio di amministrazione specifici comitati così come comitati consultivi. Ove previsto dalle procedure adottate dalla Società, i comitati potranno altresì emettere pareri vincolanti per il consiglio di amministrazione.

Il compenso del consiglio di amministrazione e l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio sono stabiliti dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389 c.c.

Articolo 19

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal collegio sindacale o da almeno due dei consiglieri.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio può validamente riunirsi in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Lo svolgimento dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione mediante collegamento audio/video, può avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (i). se espressamente indicato l'utilizzo di tale collegamento nell'avviso di convocazione;
- (ii). sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare la legittimazione dei convenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii). sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire in maniera adeguata gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- (iv). sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si considera svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 20

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti dalla legge.

I sindaci rimangono in carica per tre esercizi ed il loro compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 21

Il Controllo Contabile

Il controllo contabile della Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla legge.

Articolo 22

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa delibera assembleare.

Articolo 23

Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge. Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, provvederà ad indicare le modalità ed i criteri della liquidazione ed a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 24

Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato Ugo Girardi

Firmato Angelo Busani